Repertorio N. 6.713-------Raccolta N. 2.896

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON CONFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2009 (duemilanove) il giorno 29 (ventinove) del mese di dicembre

29 dicembre 2009

In Vicenza, alla Contrà [●]

Innanzi a me [●], Notaio in Vicenza iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa,

si è costituito il signor:

* [•], nato a [•] (VI) il [•], domiciliato per la carica presso la società, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "X S.R.L." (già "Y S.R.L." giusto verbale di assemblea in data 29 dicembre 2009 n. [•] di mio repertorio) società costituita in Italia con atto in data [•] 1998 e di diritto italiano, con sede in [•], capitale sociale di Euro 51.600,00 (cinquantunomilaseicento virgola zero zero) interamente versato, iscritta al R.E.A. di Vicenza al numero [•], numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza e codice fiscale [•], autorizzato dal Consiglio di Amministrazione in data [•] 2009.

Dell'identità personale, qualifica e poteri del costituito, cittadino italiano, io Notaio sono certo, il quale fa risultare quanto appresso; premesso

- a) che la società "X S.R.L." è proprietaria di un ramo d'azienda sito in [●] (VI), alla via [●], denominato "Centrifughe" consistente in un compendio di attrezzature, autoveicoli, Impianti specifici, Impianti generici, Macchine d'ufficio elettroniche, mobili ed arredi, costi pluriennali, Software e Marchi, infra meglio descritti;
- b) che la società "X S.R.L.", come sopra rappresentata, intende costituire una società a responsabilità limitata sottoscrivendo l'intero capitale sociale nella misura del 100% (cento per cento):
- c) che la società "X S.R.L.", come sopra rappresentata, intende liberare la sottoscrizione di cui sopra mediante conferimento nella costituenda società del ramo d'azienda destinato all'esercizio dell'impresa di cui sopra;
- d) che la società "X S.R.L." ha designato, ai sensi dell'art. 2465 del c.c., il dottor [•], per la relazione di stima del patrimonio del ramo d'azienda della società "X S.R.L.";
- e) che il dottor $[\bullet]$ ((iscritto al Registro dei Revisori Contabili al numero $[\bullet]$ ha asseverato, con giuramento avanti a me Notaio $[\bullet]$ a $[\bullet]$,

come risulta da verbale di asseverazione di perizia in data odierna, n. 6.711 di mio repertorio, la perizia di stima con la quale analizzava attività e passività del ramo d'azienda alla data del 31 ottobre 2009: perizia che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che le risultanze patrimoniali del ramo d'azienda al 31 ottobre 2009 erano le seguenti:

<u>ATTIVITA'</u> Euro 8.007.509,82 (ottomilioni settemilacinquecentonove virgola ottantadue)

PASSIVITA' Euro 1.174.452,25 (unmilione centosettantaquattromila quattrocentocinquantadue virgola venticinque)

<u>VALORE DEL RAMO D'AZIENDA DA CONFERIRE</u> Euro 6.833.057,57 (seimilioni ottocentotrentatremila cinquantasette virgola cinquantasette),

il tutto secondo il dettaglio risultante dalla perizia stessa, alla quale si fa espresso riferimento;

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

I) Viene costituita dalla società "X S.R.L." (già "Y S.R.L.") una società a responsabilità limitata unipersonale con la seguente denominazione:

"Y S.R.L."

- II) La società ha sede nel Comune di [●] (VI).
- Il Comparente, ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, a norma dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile, dichiara che l'indirizzo ove è posta la sede della costituenda società è il seguente:

"[•], Via [•] n. [•]".

III) La società ha per oggetto il trattamento di prodotti alimentari e non e la produzione, vendita, distribuzione e commercializzazione, in qualsiasi forma, di separatori centrifughi ad uso alimentare ed industriale.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

IV) Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Detto capitale viene sottoscritto dal socio e viene liberato come segue:

- * dalla società "X S.R.L." per Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) pari al 100% (cento per cento), mediante conferimento del ramo d'azienda meglio descritto nelle premesse e nella perizia di stima.
- Il restante capitale derivante dalla differenza tra il patrimonio netto ed il capitale sociale suddetto di Euro 6.733.057,57 (seimilioni settecentotrentatremilacinquantasette virgola cinquantasette) viene accantonato a Riserva da conferimento.
- V) La quota di partecipazione è interamente detenuta dalla società "X
 S.R.L." pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale.
- VI) Fino a nuova determinazione dei soci la società sarà amministrata da un amministratore unico, che durerà in carica fino a revoca o dimissioni, nominato nella persona del signor [•], nato a [•] (VI) il [•], ivi residente, alla Via [•], codice fiscale [•], il quale dichiara di accettare la carica, dichiarando di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità od ineleggibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge, con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, e con la rappresentanza generale della società, salvo quanto di competenza dell'assemblea dei soci.
- L'Amministratore Unico chiede ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile, quarto comma, l'iscrizione della propria nomina nel registro delle imprese e con la sottoscrizione del presente atto delega me Notaio a curare i necessari adempimenti.
- VII) Non viene nominato alcun soggetto incaricato del controllo legale dei conti.
- VIII) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.
- Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci).
- IX) Le spese del presente atto, dipendenti e consequenziali, che ammontano approssimativamente ad Euro 5.900,00 (cinquemilanovecento virgola zero zero) sono a carico della società costituita.
- Ai fini della trascrizione nell'Ufficio Centrale Brevetti e Marchi, si precisa che del ramo d'azienda conferito fa parte il <u>marchio</u> depositato presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) in data [•] al n. [•].

Ai fini dell'annotazione del P.R.A., che la società è proprietaria del seguente veicolo:

- IVECO FIAT 35 10 1 IG 1 3 6 CTG N1, telaio n. [•], targa [•].
- \mathbf{X}) L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolati dallo statuto, che viene approvato dal costituito, e che si riporta qui di seguito nella sua integrale stesura.

STATUTO DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

"Y S.R.L."

TITOLO I

Costituzione - sede - durata - oggetto Articolo 1

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: "Y S.R.L.".

Articolo 2

La società ha sede nel Comune di [•] (VI) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. Potranno essere istituite o soppresse in altri Comuni sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

L'organo amministrativo potrà istituire, sia in Italia che all'estero, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, recapiti e rappresentanze che non abbiano carattere di sedi secondarie, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o abbreviata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4

La società ha per oggetto il trattamento di prodotti alimentari e non e la produzione, vendita, distribuzione e commercializzazione, in qualsiasi forma, di separatori centrifughi ad uso alimentare ed industriale.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in

società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Articolo 5

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

TITOLO II

Capitale - quote

Articolo 6

Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge.

Articolo 7

Le quote sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per successione mortis causa.

Articolo 8

Ferma restando la libera trasferibilità delle quote di cui al precedente Articolo 7, in tutti i casi in cui un socio intenda cedere a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la propria quota a terzi non soci, dovrà darne comunicazione scritta agli altri soci (indicando l'identità del potenziale acquirente) almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima del perfezionamento del predetto trasferimento al terzo potenziale acquirente.

TITOLO III

Soci

Articolo 9

Ciascun socio può recedere dalla società nei soli casi previsti dalla legge.

La partecipazione sociale dovrà essere liquidata al socio receduto secondo quanto previsto dall'art. 2473 c.c.

Articolo 10

- Il socio può essere escluso nelle seguenti ipotesi:
- a) mancata esecuzione delle prestazioni accessorie;
- b) fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale.
- La decisione di esclusione viene adottata mediante delibera assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.
- Ai fini della costituzione dell'assemblea e del calcolo delle maggioranze richieste, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si decide.
- La determinazione del valore della quota e le modalità di rimborso sono disciplinate dall'art. 2473 c.c., esclusa la possibilità del

rimborso della partecipazione mediante la riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non sia possibile rimborsare la quota secondo le modalità di cui sopra, l'esclusione non ha effetti.

TITOLO IV

Competenze e decisioni dei soci

Articolo 11

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) gli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Articolo 12

Le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto disposto dall'art. 2479 c.c.

Questo, salvo che la legge ovvero uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, richiedano l'adozione del metodo assembleare di cui all'art. 2479 bis c.c.

TITOLO V

Assemblea

Articolo 13

Nel caso in cui le decisioni del soci siano prese col metodo assembleare, l'assemblea dei soci è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente statuto e, per quanto non previsto, dalla legge.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche al di fuori della sede della società con lettera raccomandata A/R spedita ai soci al domicilio risultante dal registro imprese, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e,

eventualmente, una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

Anche in assenza delle formalità di cui sopra, la deliberazione si intende adottata quando alla riunione partecipi l'intero capitale, e l'intero organo amministrativo e quello di controllo siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

A tal fine, i membri dell'organo di controllo si ritengono informati laddove abbiano ricevuto, almeno il giorno prima della riunione, con raccomandata A/R da spedirsi al loro domicilio - e-mail - fax, una comunicazione indicante il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 14

Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci che, alla data della stessa, abbiano i requisiti previsti dalla legge.

È consentito che l'assemblea si riunisca in video-conferenza tra il luogo in cui si svolge e gli altri luoghi specificamente individuati nell'avviso di convocazione ove possono recarsi i partecipanti, ovvero gli altri luoghi ove questi eventualmente si trovino, a prescindere dalla comunicazione testè citata. Condizione essenziale per la validità dell'adunanza assembleare in videoconferenza è la possibilità – il cui accertamento grava sul Presidente – che tutti i partecipanti possano essere identificati; sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenirvi in tempo reale e di partecipare alla votazione.

L'assemblea in tali casi si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, i quali devono trascrivere il verbale nel registro delle assemblee, sottoscrivendolo.

Nel caso in cui non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una postazione, l'assemblea deve essere riconvocata per una data successiva.

Laddove nel corso dell'assemblea dovessero verificarsi dei guasti nel collegamento, il Presidente deve sospendere la riunione.

Articolo 15

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico; in caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza del capitale. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dalla maggioranza degli intervenuti.

Articolo 16

A ciascun socio spetta il diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, la quale deve essere conservata agli atti della società. Si applicano le limitazioni previste dall'art. 2372 c.c.

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

TITOLO VI

Organo amministrativo

Articolo 17

La società può essere amministrata, con scelta da adottarsi con decisione dei soci all'atto della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, a scelta dell'assemblea che li nomina.

- Gli Amministratori, anche non soci, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea. La durata in carica dell'organo amministrativo, che può essere anche a tempo indeterminato, è stabilita con decisione dei soci.
- Il Consiglio di amministrazione, il cui Presidente è scelto dai membri stessi, qualora non vi abbiano provveduto i soci all'atto della nomina, è normalmente convocato e funziona rispettando il sistema della collegialità piena. Esso si riunisce presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri.
- Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo fax / e-mail inviato a ciascun Amministratore e ai componenti dell'organo di controllo, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei caso di urgenza, almeno un giorno prima della stessa.
- Il Consiglio di amministrazione è regolarmente costituito, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi componenti e, se vi sia, l'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il verbale della riunione deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli Amministratori e comunicato all'organo di controllo.

Consultazione e consenso per iscritto. Il Presidente può disporre che le decisioni siano adottate con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede, in tal caso, il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le decisioni degli Amministratori devono in ogni caso essere trascritte nell'apposito libro e comunicate all'organo di controllo.

Il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più Amministratori delegati con competenze in determinate materie, sottoposti alla vigilanza del Consiglio e in ogni tempo revocabili.

Articolo 18

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ferme restando le competenze riservate alla decisione dei soci e quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 19

La rappresentanza della società è conferita all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di amministrazione e, se nominati e nei limiti della delega, agli Amministratori delegati.

Articolo 20

I soci possono deliberare un compenso per gli Amministratori nella misura e nei modi che riterranno opportuno.

Ad essi spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

TITOLO VII

Collegio sindacale - Revisore contabile

Articolo 21

I soci, qualora lo ritengano opportuno o quando si verifichino le condizioni previste dalla legge, nominano un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti al quale si applicheranno le disposizioni in materia di S.p.A., ivi comprese quelle relative al controllo contabile.

Del pari potranno nominare un Revisore con il compito del controllo contabile. All'organo di controllo vanno inviate tutte le comunicazioni previste dalla legge e dal presente statuto.

TITOLO VIII

Bilancio e utili. Finanziamenti dei soci

Articolo 22

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il progetto di bilancio è presentato ai soci dall'organo amministrativo nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nelle ipotesi di cui all'art. 2364 ultimo comma c.c. il progetto di bilancio può essere presentato ai soci entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale a norma dell'art. 2430 c.c., saranno distribuiti ai soci, salvo che l'assemblea, nei limiti della legge, stabilisca in tutto o in parte una diversa destinazione e fermi restando, in ogni caso, i diritti di cui all'art. 2468 c.c.

Il pagamento degli utili sarà effettuato presso la sede sociale nel termine che, nel rispetto delle norme vigenti, sarà fissato dall'assemblea.

Articolo 23

I soci possono eseguire versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni fiscali, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO IX

Scioglimento e liquidazione - Norme finali Articolo 24

La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 c.c. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri, anche di rappresentanza.

Articolo 25

Qualsiasi controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società sull'interpretazione ed esecuzione del presente atto che abbia ad oggetto diritti disponibili, è devoluta alla competenza di un Collegio arbitrale composto da tre membri nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Il procedimento arbitrale viene regolato dagli articoli 35 e 36 D. Lqs. n. 5/2003.

Articolo 26

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.

Il costituito mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio su fogli cinque per pagine intere diciannove e sin qui della ventesima ho dato lettura alla parte che lo ha approvato e lo sottoscrive alle ore 12.50 (dodici e cinquanta minuti).

- [•]
- [ullet] Notaio Sigillo